

CONTRATTO DI SERVIZIO

- Comune di Altopascio c.f 00197110463, di seguito denominato “Comune”;
- “Altopascio Servizi” S.r.l. c.f. 02110180466, di seguito denominata “Società”

PREMESSO

che la Società, costituita, con atto del notaio Dr. Roberto Martinelli in data.7.2.2008 (rep155.535), ai sensi dell'art.113, comma 5, lettera c) del D.lgs. 18.8.2000, n.267;

che la Società, che costituisce emanazione organica del Comune di Altopascio, ha per oggetto, tra l'altro, la gestione del servizio di sosta dei veicoli nelle aree di parcheggio a pagamento indicate nel presente contratto di servizio, nonché tutte le attività necessarie per perseguire lo scopo sociale meglio specificate nello statuto sociale della società;

che il presente contratto di servizio ha lo scopo di regolamentare l'affidamento del servizio predetto fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Altopascio e la Società al fine di garantire l'autonomia della Società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale, così come prevede l'art.2 dello Statuto del Comune di Altopascio.

Tutto ciò premesso si stipula e conviene quanto segue:

TITOLO I

Art.1 – Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

1. Il presente contratto di servizio disciplina i rapporti- ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni e delle altre norme vigenti in materia nonché dell'art. 2 dello Statuto del Comune di Altopascio – tra il Comune di Altopascio e la Società inerenti alla disciplina della gestione del servizio di sosta dei veicoli nelle aree di parcheggio a pagamento – previste dalla cartografia del Comune di Altopascio allegata al presente atto, di seguito elencate.

AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO

- a) Parcheggi ubicati all'interno del centro storico:
 - a1) Piazza Vittorio Emanuele;
 - a2) Via Cavour (tratto iniziale);
 - a3) Via Cavour- Piazza Tripoli;
 - a4) Via Cavour- Piazza Umberto I ;
 - a5) Via Gavinana;
 - a6) Via R.Margherita (fino all'intersezione con Via Marconi);
 - a7) Via Casali (fino all'intersezione con Via Marconi).
2. L'Amministrazione comunale potrà assegnare in gestione alla società altre aree di parcheggio e/o sosta sul territorio comunale, anche eventualmente di nuova istituzione, alle condizioni stabilite nel contratto di servizio, mediante esplicito rinvio.
3. Il Comune si riserva la facoltà di far cessare la destinazione a parcheggio pubblico a pagamento delle aree di cui al punto 1, con preavviso di almeno 60 giorni.
4. Il numero di stalli di sosta delle aree di parcheggio del Comune potrà subire variazioni soltanto per esigenze urbanistiche o di circolazione stradale sia temporanee che permanenti.
5. Il servizio dei parcheggi comprende, per le aree indicate nel presente contratto, la gestione del servizio di parcheggio dei veicoli. Alla società farà altresì carico la progettazione e realizzazione di opere accessorie e di servizio finalizzate al miglioramento delle condizioni di gestione e/o fruibilità degli spazi, secondo modalità che verranno stabilite con specifiche ulteriori convenzioni tra il Comune e la Società.

6. Il servizio della sosta comprende:

a) esazione della tariffa;

b) interventi di prevenzione e di accertamento alle violazioni in materia di accesso, sosta, parcheggio con particolare riferimento limitatamente a quanto consentito dalla normativa vigente.

TITOLO II

Art. 3 -Disponibilità delle aree destinate a parcheggio.

1. Il presente contratto decorre dalla stipula del presente fino al 31.12.2050.

2. La disponibilità delle aree destinate a parcheggio avrà la stessa durata della concessione di gestione del servizio affidato alla Società e sarà costituito alle condizioni tutte contenute nel presente contratto di servizio e nelle norme di legge.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare temporaneamente e gratuitamente le aree di parcheggio, o parti di esse, per lo svolgimento di manifestazioni, occupazione per cantieri edili o stradali e/o attività, previo preavviso di almeno 5 giorni e per un periodo massimo di giorni 15, la Società ha diritto ad un indennizzo pari agli introiti giornalieri mediamente percepiti nel mese antecedente all'inizio dell'occupazione per la gestione degli stalli di sosta occupati per il numero di giorni di occupazione eccedenti 15 ovvero ad un corrispondente numero di stalli di sosta, anche in altra zona, in sostituzione di quelli occupati.

Art. 4 – Orario dei parcheggi.

1. L'articolazione oraria dei parcheggi a pagamento sarà stabilita dalla Società nel rispetto dei seguenti limiti:

a) Giorno feriale: orario di apertura non prima delle ore 7.00, chiusura non oltre le ore 21.00, per periodo minimo di apertura giornaliera di 12 ore;

b) Giorno festivo: sosta gratuita.

2. La Società prende atto che l'area *a1*), *a2*), e *a3*), nel giorno di giovedì, dalle ore 7.00 alle ore 15.00 è impiegata per lo svolgimento del mercato ambulante ed in tale senso si adegua alle prescrizioni comunali in tema di regolamentazione del traffico e della sosta sull'area senza nulla pretendere per il mancato utilizzo del parcheggio.

3. La Società prende atto dei contenuti delle disposizioni comunali relative alla sosta gratuita nelle fasce orarie previste e per le categorie specificate, debitamente comunicate.

Art. 5 – Tariffe parcheggi.

1. Le tariffe di parcheggio applicabili nelle relative aree sono determinate dal Comune di Altopascio.

Art. 6- Rapporti giuridici e finanziari relativi allo svolgimento del servizio.

1. Sono a carico della Società tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura d'acqua, energia elettrica e degli altri servizi necessari per la gestione del servizio.

2. Il Comune si impegna a realizzare opere per il miglioramento della fruibilità dei parcheggi (servizi igienici, collegamenti con il trasporto pubblico, attività commerciali ecc).

5. La manutenzione ordinaria e straordinaria e le opere di miglioramento della fruibilità dei parcheggi per le aree di parcheggio a pagamento sono a completo carico della società.

6. I proventi della gestione saranno di spettanza della Società, nel rispetto della normativa.

7. La Società sarà assoggettata al pagamento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in ragione della superficie concessa, e secondo giuste disposizioni di legge, qualora tale tributo venga istituito.

8. La Società corrisponderà, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Comune un canone annuo di € 1.000,00= (milleeuro) oltre IVA. Tale canone può essere modificato ogni triennio, sia in aumento o diminuzione da parte del Comune. La somma dovuta sarà corrisposta in un'unica soluzione. Per il corrente anno non sarà corrisposto alcun canone, in ragione dei ridotti mesi di esercizio.

9. Gli introiti derivanti dalla gestione dei parcheggi e delle connesse infrastrutture

comprendono essenzialmente:

- a) proventi derivanti dalla gestione ordinaria dei parcheggi e dei relativi servizi;
- b) proventi derivanti dall'uso di spazi pubblicitari all'interno delle infrastrutture di parcheggio;
- c) proventi conseguiti mediante successivo accredito degli importi dei bollettini di conto corrente postale che l'addetto al parcheggio avrà cura di apporre sul veicolo al momento della chiusura giornaliera del servizio di esazione e custodia;
- e) qualsiasi altro provento derivante dalla gestione dei parcheggi e/o opere collegate.

Art. 7-Vigilanza del Comune.

1. Il Comune ha potestà di vigilanza e controllo sulle attività svolte dalla Società in esecuzione del presente contratto di servizio e dello Statuto del Comune. A tale fine il Comune potrà verificare in ogni momento l'andamento delle attività da espletare nella gestione del servizio ed anche nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori necessari all'organizzazione del servizio stesso.
2. La Società dovrà fornire al Comune ogni possibile assistenza al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 8 – Destinazione d'uso dei parcheggi.

I parcheggi sono destinati ad uso pubblico con sistema a pagamento.

Art. 9 – Esecuzione di lavori connessi al servizio.

1. La Società provvederà a propria cura e spese a tutto quanto occorra per la progettazione, misurazione direzione ed assistenza al collaudo dei lavori che si renderanno necessari per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio parcheggi e per il loro miglioramento.
2. Il Comune rimane comunque estraneo ai rapporti della Società con i suoi eventuali appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.
3. La Società sarà inoltre obbligata:
 - ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali ed assunzioni obbligatorie;
 - a far fronte a tutte le spese, ad ogni risarcimento di danni a terzi nonché ad ogni altro conseguente onere imputabile alla Società in esecuzione dei lavori.
4. Gli oneri degli eventuali lavori necessari per garantire la fluidità del traffico in relazione ai lavori suddetti saranno definiti nelle convenzioni attuative.

Art. 10 – Manutenzione ordinaria e straordinaria.

1. Per tutto il periodo di durata del presente contratto e delle convenzioni attuative la Società dovrà eseguire, a sue spese, tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per assicurare il buon funzionamento dei vari parcheggi e del soprasuolo, in modo da consegnare al Comune, alla scadenza del contratto, tutte le opere in buone condizioni di conservazione e funzionamento.

Art. 11 – Parcheggi in superficie e servizi connessi.

1. Alla Società, come previsto dall'art. IV dello Statuto sociale, viene affidata la gestione di parcheggi.
2. Farà carico alla Società l'allestimento e la manutenzione della segnaletica e dell'impiantistica relativa al servizio in oggetto.

Art. 12- Restituzione al Comune delle opere realizzate.

1. Alla scadenza del presente contratto di servizio tutte le opere realizzate dalla Società per lo svolgimento del servizio verranno trasferite a titolo gratuito al Comune.

Art. 13 – Assicurazione.

1. La Società dovrà provvedere alla copertura assicurativa di tutto il servizio parcheggi, con riferimento anche ai rischi per le auto posteggiate, nonché contro i danni causati a terzi.
2. La Società è obbligata a garantire la sola custodia delle aree di parcheggio.
3. La Società dovrà comunque provvedere alla copertura assicurativa dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

Art. 14 – Posti riservati.

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 27.4.78 n. 384, la Società dovrà riservare gratuitamente ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte almeno due posti ogni cento disponibili.

Art. 15. - Personale addetto al servizio.

1. Il personale proprio e/o esterno, del quale eventualmente la Società si avvalga per assicurare il servizio di cui alla presente convenzione, deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Devono comunque essere rispettate le norme dei CCNL applicabili.
2. Il personale impiegato agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della Società.
3. Il personale di servizio dovrà tenere una condotta irreprensibile ed essere costantemente e personalmente riconoscibile dagli utenti del servizio di parcheggio e custodia nelle aree anzidette, in virtù dell'abbigliamento e del cartellino di identificazione che la Società è tenuta a fornire all'operatore.

Art. 16 - Sistemi di riscossione.

1. La Società, nel rispetto della normativa vigente, potrà adottare le aree di parcheggio di sistemi di rilevazione e riscossione automatica delle tariffe, tali comunque da garantire un efficiente gestione del servizio.

Art. 17 - Manutenzione delle aree.

1. La Società deve provvedere a sua cura e spese:
 - a) alla manutenzione periodica della segnaletica orizzontale, verticale necessaria per garantire il buon funzionamento del servizio;
 - b) alla fornitura e posa in opera dei cartelli indicanti il parcheggio, da realizzare secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale. Deve essere esposta la "Carta dell'utente", da affiggere all'entrata dei parcheggi affidati in gestione, che riporti le condizioni di sosta e di parcheggio, le modalità di controllo del veicolo, di esazione della tariffa, di ritiro del veicolo e le responsabilità, nonché una tabella con l'indicazione dell'orario di servizio di custodia e delle tariffe praticate;
 - c) l'installazione nelle aree di parcheggio delle attrezzature necessarie a garantire l'automazione del servizio nonché la loro manutenzione;all'esecuzione di eventuali lavori che nel corso della gestione dovessero rendersi necessari per l'osservanza di disposizioni sopravvenute, per assicurare la continuità del servizio reso o il suo miglioramento.
2. Il Comune deve provvedere a sua cura e spese:
 - a) alla pulizia delle aree di parcheggio e delle zone a verde.

Art. 18 – Corresponsione contributi.

1. Il Comune corrisponde alla Società i contributi a destinazione vincolata di cui sia eventualmente ammesso a beneficiare per la costruzione dei singoli parcheggi.

TITOLO IV

Art. 19 – Inadempienze.

1. Costituiscono inadempienze al presente contratto:

- a) la cessione del servizio;
- b) il grave e colpevole inadempimento degli obblighi imposti dalla presente convenzione;
- c) l'applicazione di tariffe difformi da quelle convenute nella gestione dei parcheggi;
- d) la chiusura totale e/o parziale anche temporanea dei parcheggi senza giustificato motivo;
- e) la violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente, in tutto od in parte, i parcheggi per usi o finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione ed alle convenzioni attuative;
- f) la commissione di abusi edilizi;
- g) la violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcheggi.

2. Il Comune, in caso di violazione degli obblighi del presente contratto, contesta alla Società con atto formale le inadempienze riscontrate intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento. La Società può presentare le proprie giustificazioni entro 20 giorni dal ricevimento della contestazione.

3. Sulla base delle giustificazioni fornite, il Comune può decidere di accoglierle o di intraprendere una controversia.

Art.20 – Controversie

1. Tutte le controversie che potessero sorgere tra Comune e Società anche inerenti la interpretazione e la applicazione del presente contratto sono demandate all'autorità giudiziaria competente.

Art. 21 – Riscatto

1. Il Comune può riscattare ai sensi del presente contratto il servizio di gestione in oggetto prima della scadenza di cui all'art. 3.1 qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico alla corretta gestione del servizio.

2. Il riscatto comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto da esso indicato, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio pubblico, previa corresponsione di una somma di denaro, calcolata ai sensi dell'art. 24 comma 4 lett. a), b) e c) del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 e dell'art. 13 D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902. In relazione alla previsione di cui alla lettera c) della disposizione sopra richiamata si intende che il numero di anni da calcolare sia pari al numero di anni mancanti alla scadenza del termine di affidamento del servizio come stabilito all'art. 3.

3. I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.

4. La società assicura in ogni caso la continuità nella gestione del servizio ad essa affidato, espletando quest'ultimo, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di riscatto, sino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

Art. 22 - Tutela della privacy.

1. Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal D.L.gvo 196/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art.23 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Le spese tutte dipendenti, nessuna esclusa, relativa alla stipula e alla registrazione del presente contratto sono a totale carico del Comune.